



REGOLAMENTO DI ADESIONE AL PROGETTO TRE PARCHI IN FILIERA E DI UTILIZZO DEL LOGO PROMOZIONALE

PREMESSO

- Che nella primavera 2014, in occasione della pubblicazione dei Bandi Cariplo “Comunità resilienti” si è costituito un partenariato tra vari enti e vari soggetti, con Fondazione Idra nel ruolo di Capofila, i Plis del Rio Vallone, del Molgora e della Cavallera e la Cooperativa Demetra di Besana Brianza come partner per promuovere il Progetto *Tre Parchi in Filiera*, progetto che, a partire dalla visibilità e realtà dei prodotti più consolidati (quale l'asparago rosa, il Pane parcomolgora e le patate di Oreno), potesse sostenere un percorso di creazione di una rete di produttori locali, in grado di proporre una qualificazione del sistema agricolo anche nell'ottica di sostenibilità sociale e ambientale;
- che il Progetto *Tre Parchi in Filiera* intende:
 - ✓ valorizzare il territorio Agricolo, i prodotti locali del territorio e le Aziende Agricole;
 - ✓ tutelare il paesaggio e l'ambiente, inteso come sistema complesso;
 - ✓ favorire il lavoro in rete delle aziende agricole locali;
 - ✓ incrementare e facilitare la connessione tra produttori e consumatori attraverso la vendita di prodotti delle aziende del territorio dei Parchi attraverso l'apertura di canali commerciali vari;
- che i diversi soggetti intendono collaborare nell'ottica collaborativa di rete, al fine di una intesa mirata a:
 - ✓ creare una sinergia tra le realtà costituenti la rete e tra questa e altri stakeholder locali;
 - ✓ creare un legame tra produzione e consumo nel territorio in oggetto;
 - ✓ favorire uno scambio di prodotti, saperi, tecnologie e risorse;
 - ✓ incentivare lo sviluppo e la qualificazione delle aziende aderenti;
 - ✓ sviluppare l'economia sostenibile e la fruizione del territorio locale con il fine ultimo della sua tutela.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ART 1 - Soggetti

Il Parco Agricolo Nord Est (nato dalla fusione del Parco del Molgora con il Parco del Rio Vallone e successivo ingresso di aree dello sciolto Parco della Cavallera), d'ora in avanti chiamato P.A.N.E., è soggetto titolare del Logo promozionale *3 parchi in filiera*, nonché promotori e firmatari del suddetto regolamento.

L'utilizzo del logo della Rete *Tre Parchi in Filiera* potrà essere rilasciato a quegli attori economici che svolgono attività di impresa nella figura di produttori, trasformatori e altri esercizi del settore agroalimentare che si impegnano a rispettare le regole sottoscrivendo il presente regolamento.

L'adesione da parte delle aziende è volontaria. Le aziende, le cui caratteristiche corrispondono ai requisiti richiesti dal presente regolamento possono richiedere al P.A.N.E. l'uso del Logo.

ART 2 - Il Logo promozionale

Il logo *3 parchi in filiera* è registrato come logo, secondo le disposizioni vigenti in materia ed è di proprietà del P.A.N.E..

Il logo *3 parchi in filiera* identifica i prodotti coltivati dalle Aziende Agricole site all'interno del territorio del P.A.N.E., aziende che si impegnano a rispettare i principi di territorialità, sostenibilità ecologica, tutela paesaggistica e sistemica, salubrità del prodotto, sottoscritti in questo documento.

Il Logo è rappresentato dal seguente logo grafico, composto dall'emblema e dalla dicitura "*3 parchi in filiera*". Il Logo può essere rappresentato in varie dimensioni, ma devono comunque essere sempre rispettate simbologia, dicitura, leggibilità e proporzione degli elementi grafici.




Il Logo è istituito per:

- creare una rete, che si impegni a tutelare e valorizzare le produzioni locali e ad uno sviluppo sostenibile del territorio;
- favorire una produzione orientata alla tipicità del prodotto e alla qualità ambientale con una riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi;
- promuovere la commercializzazione e il consumo di un prodotto locale di qualità, salubre e a basso impatto ambientale.

ART 3 - L'impegno del Parco Agricolo Nord Est

Il P.A.N.E. si impegna a:

1. promuovere le pratiche e le tecniche produttive rispettose dell'ambiente che la qualificano significativamente rispetto a quella che si svolge altrove;
2. intercettare la nuova domanda del cittadino/consumatore, offrendo un binomio ambiente/prodotto agricolo e/o agro-alimentare che definisca positivamente le produzioni e accresca il "senso di appartenenza" alla comunità locale;
3. fornire agli agricoltori una concreta prospettiva di valorizzazione economica delle produzioni e dei servizi ambientali offerti nell'area protetta, promuovendo una crescita parallela dell'immagine del parco e delle aziende, così conferendo una valenza positiva nuova a questa collocazione;
4. sostenere una rete di valorizzazione e cooperazione fra aziende e Parco
5. gestire l'iter procedurale del modulo "*Richiesta di adesione al Progetto Tre Parchi in Filiera e di utilizzo del logo promozionale*"
 - ✓ ricevere la richiesta di adesione al progetto e di utilizzo del logo da parte delle aziende e verificarne la compatibilità e il rilascio ai sensi del presente regolamento



- ✓ verificare il rispetto delle regole contenute in questo regolamento da tutti i soggetti firmatari come descritto nell'art.8

ART 4 - L'impegno di trasformatori, ristoratori e commercianti

I trasformatori e altri esercizi del settore agroalimentare che intendono utilizzare i prodotti agricoli contraddistinti dal logo *3 parchi in filiera* devono:

1. appartenere al Registro delle imprese della Camera di Commercio in qualità di trasformatori di prodotti agro-alimentari e di altri servizi alimentari (ristoranti, pasticcerie, forni, ecc.);
2. essere trasformatori o utilizzatori di prodotti animali o vegetali provenienti da imprese agricole autorizzate all'uso del Logo

Data la diversità esistente tra i potenziali soggetti interessati all'utilizzo del logo saranno stabilite le modalità d'uso in funzione delle singole realtà coinvolte

ART 5 - Le produzioni agricole

Le aziende agricole aderenti al progetto dovranno rispettare i seguenti criteri:

- A. Territorialità. I prodotti forniti devono provenire dalla coltivazione di terreni appartenenti al territorio dei comuni consorziati o convenzionati al P.A.N.E..
- B. Agrotecnica. Le aziende fornitrici di *Tre Parchi in Filiera* si impegnano a fornire prodotti sostenibili per l'ambiente e rispettosi della salute del consumatore ottenuti utilizzando i metodi di agricoltura integrata (rif. normativo Decreto legislativo n.150/2012 che attua la Direttiva n.128/2009) o di agricoltura biologica.
Certificazioni biologiche costituiscono un criterio di preferenza per la scelta dei prodotti, anche se non vincolante.
- C. Produzione propria. Le aziende fornitrici della rete di *Tre Parchi in Filiera* si impegnano a fornire unicamente prodotti di propria produzione.
- D. Sostenibilità ecologica delle produzioni. Rispettare gli adempimenti specifici proposti dal P.A.N.E. a seguito dell'analisi della realtà aziendale.
- E. Diritti dei lavoratori. Le aziende della rete di *Tre Parchi in Filiera* si impegnano a fornire prodotti realizzati con sistemi di produzione rispettosi dei diritti economico/sociali dei lavoratori.
- F. Alimentazione salubre. Gli animali destinati alla trasformazione devono essere alimentati con materie prime di buona qualità provenienti, preferibilmente, dall'azienda stessa

ART 6 - Le Aziende

L'ingresso di nuove aziende/prodotti nella rete circuito di *Tre Parchi in Filiera* sarà valutato dal P.A.N.E. che avrà il compito di esprimere (caso per caso) una valutazione complessiva in base al rispetto dei seguenti criteri.

Qualora, al momento della sottoscrizione, alcune fasi del processo produttivo non risultassero conformi al presente regolamento, il produttore si impegna a rientrare nei parametri entro 24 mesi.

Le aziende interessate a far parte della rete *Tre Parchi in Filiera* devono attestare il processo produttivo dei prodotti forniti mediante la sottoscrizione del presente documento e la compilazione della modulistica predisposta dal P.A.N.E..

Le aziende si impegnano inoltre a comunicare con la massima trasparenza l'origine di ingredienti e materie prime e a ricevere, in qualsiasi momento, visite di verifica del rispetto delle regole di questo regolamento

da parte di personale incaricato dal P.A.N.E., dando accesso a ogni tipo di documentazione utile, per verificare il rispetto dei suddetti criteri.

ART 7 - L'uso del logo

Il Logo deve essere riportato dal beneficiario:

- A. sui prodotti e sulle etichette dei prodotti esclusivamente inerenti il progetto tramite l'apposizione di un adesivo o similari direttamente sull'etichetta della confezione;
- B. su materiali cartacei inerenti il progetto;
- C. in azienda o nei punti vendita;
- D. su materiale pubblicitario predisposto su supporto cartaceo o supporto informatico inerenti il progetto;

Il Logo deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori di cui all'art 2.

ART 8 - Verifiche

Il P.A.N.E. si impegna ad effettuare le necessarie forme di verifica su:

- il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel presente atto di impegno;
- il corretto utilizzo del Logo, secondo quanto disciplinato all'articolo 2;
- i processi produttivi e di trasformazione;
- la regolarità degli adempimenti a norma di legge delle aziende richiedenti
- la filiera di approvvigionamento degli esercizi agro-alimentari e dei trasformatori.

Il controllo non riguarda specificatamente i prodotti, la cui responsabilità è affidata al produttore.

I controlli effettuati dal Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

I controlli saranno effettuati dal Parco, eventualmente avvalendosi di collaboratori tecnici esterni.

Nel caso in cui, in fase di controllo, vengano accertate irregolarità nei confronti di un'Azienda cui sia stato concesso l'uso del Logo, dovute al mancato rispetto dei requisiti del presente regolamento, l'imprenditore, salva ogni diversa azione, civile o penale, sarà richiamato al rispetto con le seguenti modalità:

- A. lettera di diffida, per la regolarizzazione della situazione accertata, entro un termine perentorio;
- B. in caso di mancato adempimento alla diffida di cui alla precedente lettera a) entro il termine prescritto, sospensione dal diritto di utilizzo del Logo per un periodo determinato, per la regolarizzazione della situazione accertata;
- C. in caso di inutile decorrenza del termine di durata della sospensione, decadenza dal diritto di utilizzo del Logo;

ART 9 - Norme finali

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno sottoposte, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Amministrazione del Parco Agricolo Nord Est, che potrà avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento in materia di controversie, fatto salvo quanto stabilito all'art. precedente, si fa riferimento alla normativa vigente.